



# Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Via Vittorio Emanuele 37 – 08030 – 0784 65205 – fax 0784 65380 – P.I.00162890917

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 22/09/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 12.00 in Atzara nella solita sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria.

Sono intervenuti:

	Presenti	Assenti
Alessandro Corona	X	
Giuseppe Pisu	X	
Ilaria Mura	X	
Giuseppe Alessandro Atzori	X	
Noemi Ruda	X	
Massimo Emiliano Demelas	X	
Veronica Demurtas		X
Giuseppe Flore	X	
Ausilia Pinna	X	
Barbara Moro		X
Marco Tatti		X
Stefania Mungari	X	
totali	9	3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la Presidenza il Sindaco Alessandro Corona

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus;

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**PREMESSO** che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

### **RICHIAMATO**

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**VISTA** la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**PRESO ATTO** che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

**VISTA** la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**PRESO ATTO** delle difficoltà tecniche e delle imminenti scadenze per l'attuazione delle disposizioni della suddetta delibera;

**VISTO** l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

#### **RICHIAMATO:**

- il D.M. Interno del 13 dicembre 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

**VISTO** il comma 683 bis della L. 147/2013, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 della L. 147/2013 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020";
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

**VISTO** il regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/08/2014;

**VISTO** l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**RITENUTO** opportuno di approvare per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio n. 12 del 12/03/2019 nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2020, così determinate:

- a. 30.10.2020 (prima rata) e unica soluzione;
- b. 30.11.2020 (seconda rata);
- c. 30.12.2020 (terza rata);

**VISTO** il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

**PRESO ATTO** che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera ARERA n. 158/2020 che dispone l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza covid-19;

**RITENUTO** necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19, superiore alle soglie minime disciplinate dalla Delibera Arera n. 158/2020;

**PRESO ATTO** che le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 sono le attività identificate nelle categorie riportate nella tabella 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

**CONSIDERATO** che le utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 sono le attività identificate nella tabella 3 dell'Allegato alla Delibera Arera 158/2020;

**RITENUTO** di stabilire per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 50% per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze non domestiche identificate nelle categorie riportate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

**EVIDENZIATO** che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in complessivi € 1.000,00;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio n. 12 del 12/03/2019;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 50% per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze non domestiche identificate nelle categorie riportate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

- 1.** Di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
  - a) 30.10.2020 (prima rata) e unica soluzione;
  - b) 30.11.2020 (seconda rata);
  - c) 30.12.2020 (terza rata);
- 2.** Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/09/2020**

Il Responsabile di Settore

**D.ssa Ilenia Vacca**

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dr. Alessandro Corona

Il Segretario Comunale

Dr. Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15gg. consecutivi dal **29/09/2020**.

**Il Segretario Comunale**

Dr. Roberto Sassu